Consulting

BRIEFING & GLOSSARIO PER IMPRESE

AI ACT

DALLA NORMA ALLA COMPLIANCE OPERATIVA

Guida essenziale per comprendere, applicare e governare il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale

Edizione aggiornata al 29 ottobre 2026



Consulting

BRIEFING OPERATIVO: AI ACT

> Guida rapida per imprese e professionisti.

Quattro punti per orientarsi

1. Obiettivi e ambito

L'AI Act è il Regolamento (UE) 2024/1689, modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744. Promuove un'IA affidabile e tutela salute, sicurezza e diritti fondamentali, favorendo innovazione e mercato interno. Si affianca al GDPR e alle altre norme applicabili. [1-3]

2. Un approccio basato sul rischio

Gli obblighi dipendono da caratteristiche e finalità del sistema o modello, rischio e ruolo dell'operatore. Non ogni applicazione in sanità, HR o finanza è automaticamente ad alto rischio: occorre verificare l'articolo 6 e gli allegati I e III. [3]

3. Ruoli e responsabilità distinti

Il fornitore sviluppa o fa sviluppare un sistema o modello e lo commercializza con il proprio nome; il deployer usa il sistema sotto la propria autorità. Gli obblighi sono specifici per ciascun ruolo. In determinati casi, chi modifica o rimarchia un sistema assume il ruolo di fornitore. [3]

4. Azioni da impostare in azienda

Come buona pratica, censire sistemi, finalità e fornitori; individuare il ruolo aziendale e verificare divieti, trasparenza e scadenze. Adottare misure di alfabetizzazione ai sensi dell'articolo 4. Per l'alto rischio, pianificare i requisiti e la sorveglianza umana applicabili. [3-5]

Obbligo e buona pratica
Le misure organizzative suggerite non sono tutte adempimenti universali. La valutazione deve considerare il caso concreto e le disposizioni transitorie. Lo schema in quattro punti è una sintesi editoriale.

Riferimenti [1-5]: fonti ufficiali e criteri di lettura a pagina 7. Calendario a pagina 6.

Consulting

Matrice sinottica di consultazione rapida

Sintesi per ambito e ruolo. Le azioni sono obbligatorie solo quando ricorrono le condizioni previste; le scadenze e le transizioni sono riepilogate a pagina 6.

Ambito	Termine chiave	Definizione sintetica	Obblighi / azioni pertinenti
Quadro generale	**AI Act**	Regolamento (UE) 2024/1689 e successive modifiche.	**Buona pratica:** inventario dei sistemi, finalità e ruoli; verifica degli obblighi applicabili.
Divieti	**Pratiche vietate**	Condotte individuate dall'art. 5, con condizioni ed eccezioni specifiche.	Non immettere sul mercato, mettere in servizio o usare sistemi nei casi vietati dall'art. 5.
Classificazione	**Alto rischio**	Criteri dell'art. 6 e degli allegati I e III; non basta il settore.	**Fornitore:** requisiti e procedura di conformità pertinenti. **Deployer:** obblighi dell'art. 26.
Trasparenza	**Articolo 50**	Obblighi per determinati sistemi, anche generativi.	**Fornitore:** avviso di interazione e marcatura tecnica. **Deployer:** informative e divulgazioni nei casi previsti, con eccezioni.
Ruoli	**Fornitore (Provider)**	Sviluppa o fa sviluppare; commercializza il sistema o modello, o mette in servizio il sistema, con il proprio nome.	Applicare gli obblighi del ruolo e della tipologia di sistema o modello, senza automatismi di certificazione.
Ruoli	**Deployer**	Usa il sistema sotto la propria autorità, fuori dall'uso personale non professionale.	Per l'alto rischio: uso secondo istruzioni, sorveglianza e monitoraggio; input nei limiti del controllo esercitato.
Modelli	**GPAI**	Modelli di IA per finalità generali, distinti dai sistemi applicativi.	**Fornitore del modello:** obblighi dell'art. 53; ulteriori obblighi per il rischio sistemico (art. 55).
Competenze	**Alfabetizzazione (art. 4)**	Conoscenze e capacità per un impiego consapevole dell'IA.	Fornitori e deployer sostengono lo sviluppo delle competenze; nessun livello individuale specifico da garantire.
Alto rischio	**Sorveglianza umana**	Misure proporzionate a rischi, autonomia e contesto.	Progettazione del fornitore e persone competenti incaricate dal deployer; intervento o arresto sicuro secondo necessità.
Innovazione	**Sandbox normativa**	Ambiente controllato con piano concordato e durata limitata.	Accesso prioritario PMI soggetto ai criteri previsti. La partecipazione non elimina la responsabilità per danni.

Fonti: [1-3]. Questa matrice non è un elenco esaustivo degli adempimenti.

Consulting

Preparati all'impatto normativo



Comprendere il linguaggio della normativa è il primo passo per trasformare la conformità in un **vantaggio competitivo.**

ISCRIVITI ALL'EVENTO

Glossario aziendale (1/2)

1. AI Act (Regolamento europeo sull'IA)

Il Regolamento (UE) 2024/1689 stabilisce un quadro organico di regole sull'IA nell'Unione. Tutela salute, sicurezza e diritti fondamentali e favorisce innovazione e mercato interno. Questa guida considera le modifiche del Regolamento (UE) 2026/1744. L'AI Act si applica insieme al GDPR e alle altre norme pertinenti.

Rif.: [1-3], artt. 1 e 2.

2. Approccio basato sul rischio

Gli obblighi sono commisurati ai rischi e dipendono da finalità, caratteristiche del sistema o modello e ruolo dell'operatore. Il rischio combina probabilità e gravità del danno. La classificazione non deriva dal solo settore aziendale; gli obblighi sui modelli GPAI seguono anche regole specifiche.

Rif.: [3], artt. 3, 5, 6 e capo V.

3. Pratiche di IA vietate

L'articolo 5 vieta condotte specifiche, non qualsiasi impiego di una tecnologia. Esempi: determinate manipolazioni con danno significativo, social scoring alle condizioni previste e inferenza delle emozioni sul lavoro o nell'istruzione, salvo motivi medici o di sicurezza. L'identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico per attività di contrasto è vietata salvo deroghe rigorose.

Rif.: [3], art. 5. Nuovi divieti e relative scadenze: pagina 6.

4. Sistemi di IA ad alto rischio

Sistemi individuati dall'articolo 6 e dagli allegati I e III. Vi rientrano, alle condizioni previste, componenti di sicurezza di prodotti regolamentati e specifici usi come selezione del personale e merito creditizio delle persone fisiche. Sono previste eccezioni: un intero settore, come la sanità o la finanza, non è automaticamente ad alto rischio.

Rif.: [3], art. 6 e allegati I e III. Scadenze: pagina 6.

5. Valutazione della conformità

Procedura per dimostrare il rispetto dei requisiti applicabili ai sistemi ad alto rischio. Può basarsi sul controllo interno o richiedere un organismo notificato, secondo il caso. Non equivale sempre a una certificazione esterna. Il fornitore redige la dichiarazione UE di conformità e appone la marcatura CE secondo le disposizioni applicabili.

Rif.: [3], artt. 3(20), 43, 47 e 48.

6. Modelli di IA per finalità generali (GPAI)

Modelli con significativa generalità, capaci di svolgere un'ampia gamma di compiti e integrabili in diversi sistemi o applicazioni. Sono distinti dai sistemi che li utilizzano. I fornitori hanno obblighi di documentazione, informazione agli integratori, politica sul diritto d'autore e sintesi pubblica dei contenuti di addestramento; ulteriori obblighi valgono per il rischio sistemico.

Rif.: [3], artt. 3(63), 3(66), 51, 53 e 55.

Glossario aziendale (2/2)

7. Fornitore (Provider)

Persona fisica o giuridica, autorità o altro organismo che sviluppa o fa sviluppare un sistema di IA o un modello GPAI e lo immette sul mercato, o mette in servizio il sistema, con il proprio nome o marchio, a pagamento o gratuitamente. Non coincide necessariamente con chi programma. Gli obblighi dipendono dal sistema o modello interessato.

Rif.: [3], art. 3(3). Casi di assunzione del ruolo: art. 25.

8. Deployer (utilizzatore professionale)

Soggetto che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, escluso l'uso personale non professionale. Per l'alto rischio, l'articolo 26 disciplina uso secondo istruzioni, sorveglianza, monitoraggio e altri obblighi; la pertinenza degli input va assicurata nei limiti del controllo esercitato. L'uso di un modello non comporta un obbligo generale di riaddestrarlo.

Rif.: [3], artt. 3(4), 4, 26 e 50.

9. Alfabetizzazione in materia di IA (AI literacy)

Conoscenze, capacità e comprensione per impiegare consapevolmente l'IA e riconoscerne opportunità e rischi. L'articolo 4 richiede a fornitori e deployer misure per sostenerne lo sviluppo, tenendo conto di competenze, contesto e persone interessate. Non richiede di garantire uno specifico livello individuale; formazione e documentazione sono misure da valutare nel contesto.

Rif.: [3-4], artt. 3(56) e 4, come modificato nel 2026.

10. Sorveglianza umana (Human oversight)

Per i sistemi ad alto rischio, misure proporzionate a rischi, autonomia e contesto devono consentire una sorveglianza efficace da parte di persone fisiche. Il fornitore progetta le misure; il deployer incarica persone con competenza, formazione, autorità e sostegno adeguati. Devono essere possibili gli interventi appropriati, anche l'arresto sicuro. Non è un obbligo universale di controllo umano continuo.

Rif.: [3], artt. 14 e 26.

11. Compliance aziendale

Espressione organizzativa generale, non una definizione autonoma dell'AI Act. Indica le misure tecniche, giuridiche e organizzative per rispettare gli obblighi applicabili al ruolo dell'impresa e ai sistemi o modelli interessati. Inventari, politiche interne e piani di lavoro aiutano a governare il processo; documenti, valutazioni e registrazioni obbligatori dipendono dal caso concreto.

Rif.: [3]. Distinguere prescrizioni applicabili e buone pratiche.

12. Spazio di sperimentazione normativa (Sandbox)

Ambiente controllato istituito da un'autorità competente per sviluppare, addestrare, validare e testare sistemi innovativi, con piano concordato, durata limitata e supervisione. Sono previste iniziative nazionali e dell'Unione. L'accesso prioritario delle PMI dipende dai criteri applicabili. La partecipazione non elimina la responsabilità per danni e le protezioni dalle sanzioni sono condizionate.

Rif.: [3], artt. 3(55), 57 e 62.

Calendario di applicazione e priorità

Quadro aggiornato al 29 ottobre 2026. Entrata in vigore e applicazione degli obblighi sono momenti distinti: verificare anche le disposizioni transitorie. [1-3, 5]

Data	Ambito principale
1 agosto 2024	Entrata in vigore dell'AI Act.
2 febbraio 2025	Applicazione delle disposizioni generali, dell'art. 4 e dei divieti originari dell'art. 5. L'art. 4 è stato modificato nel luglio 2026.
2 agosto 2025	Applicazione delle regole sui modelli GPAI, con transizione per i modelli già immessi sul mercato prima di tale data.
2 agosto 2026	Applicazione generale del regolamento, con eccezioni; iniziano gli obblighi di trasparenza dell'art. 50.
2 dicembre 2026	Nuovi divieti sui contenuti intimi non consensuali e sul materiale di abuso sessuale su minori. Termine dell'art. 111(4) per la marcatura e rilevabilità ex art. 50(2) dei sistemi già immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026.
2 dicembre 2027	Applicazione delle regole per l'alto rischio ai sensi dell'art. 6(2) e dell'allegato III, secondo il calendario dell'art. 113.
2 agosto 2028	Applicazione delle regole per l'alto rischio ai sensi dell'art. 6(1), relativo ai prodotti disciplinati dalle normative dell'allegato I.

Attenzione alle transizioni

L'articolo 111 prevede regimi specifici per sistemi preesistenti e per i modelli GPAI immessi sul mercato prima del 2 agosto 2025, da adeguare entro il 2 agosto 2027. Per l'alto rischio preesistente rilevano, tra l'altro, le modifiche significative della progettazione e le disposizioni per l'uso da parte di autorità pubbliche. [3]

Da dove iniziare: buone pratiche operative

1. Censire sistemi, finalità, persone coinvolte e fornitori.
2. Qualificare il ruolo aziendale e verificare divieti e classificazione.
3. Identificare obblighi già applicabili e scadenze pertinenti.
4. Pianificare competenze, responsabilità, documentazione e verifiche periodiche.

Fonti: [1-3, 5]. Il rinvio dell'alto rischio non sospende gli altri obblighi già applicabili.

Fonti ufficiali e criteri di lettura

Versione 2.0 - Aggiornamento normativo: 29 ottobre 2026
Le definizioni sono sintesi divulgative, non trascrizioni integrali. I richiami numerici rinviano alle fonti seguenti; i testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea fanno fede.

[1] Regolamento (UE) 2024/1689 - AI Act

Testo originario pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE.
eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/ita

[2] Regolamento (UE) 2026/1744 - Omnibus digitale sull'IA

Modifiche all'AI Act, entrate in vigore il 27 luglio 2026.
eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj/ita

[3] Testo consolidato e AI Act Explorer ufficiale

Consultazione per articolo e allegato, sulla base del consolidamento del 27 luglio 2026.
ai-act-service-desk.ec.europa.eu/it/ai-act-explorer

[4] Commissione europea - Alfabetizzazione all'IA

Domande e risposte sull'articolo 4 e sugli aggiornamenti del 2026.
Commissione europea: AI Literacy - Questions & Answers

[5] Commissione europea - Calendario di attuazione

Scadenze aggiornate e principali disposizioni transitorie.
AI Act Service Desk: calendario aggiornato

Due nozioni da distinguere

Sistema di IA: sistema automatizzato con diversi livelli di autonomia che inferisce dagli input come generare output, quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni, capaci di influenzare ambienti fisici o virtuali. Può mostrare adattabilità dopo la diffusione. Non ogni software è un sistema di IA. [3, art. 3(1)]

Trasparenza: i fornitori interessati informano sull'interazione con l'IA e marcano gli output sintetici in formato leggibile da macchina. I deployer informano gli esposti ai sistemi di riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica e dichiarano deepfake e determinati testi su temi di interesse pubblico. Per questi ultimi, l'obbligo non si applica in presenza di revisione umana o controllo editoriale e di un soggetto che assuma la responsabilità editoriale. Sono previste ulteriori condizioni ed eccezioni per ciascun obbligo. [3, art. 50]

Guida informativa: l'applicazione richiede una valutazione del sistema, del ruolo e del contesto. Le misure suggerite non costituiscono, da sole, attestazione di conformità. Per l'uso di dati personali restano applicabili il GDPR e le altre disposizioni pertinenti.

Consulting

ISCRIVITI ALL'EVENTO

AI ACT: DALLA NORMA ALLA COMPLIANCE OPERATIVA

Partecipazione libera e gratuita previa registrazione.
Lunedì 30 novembre 2026, ore 15:00 - 17:00.

ISCRIVITI ONLINE



Riferimento commerciale: Roberto De Angelis - Agente Il Sole 24 ORE

Cell: 349/9230077 Mail: roberto.deangelis@ilsole24ore.com

Info: marketing@qconsulting.it TEL: 0824 1524278